



COMUNE di MASER

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113
D. LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 20/02/2017

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI
TECNICHE

ART. 3 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 4 - AFFIDAMENTO INCARICHI

ART. 5 - CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO - PENALITA' - RIDUZIONE DEL FONDO

ART. 6 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito denominato semplicemente «codice»), a seguito del Contratto Decentrato Integrativo in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, sottoscritto in data 20 dicembre 2016.

2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.

3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile. L'incentivo verrà ripartito tra il personale interessato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché in servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi. L'incentivo verrà ripartito anche al personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo maturato per attività prestate direttamente, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.

4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

ART. 2 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

I. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,80 secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
DA	A	
0,00	500.000,00	1,00
500.000,01	1.000.000,00	0,95
1.000.000,01	2.000.000,00	0,90
2.000.000,01	5.000.000,00	0,85
5.000.000,01		0,80

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,85 secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono più di 4 dei seguenti 7 elementi (<i>utilizzo di materiali e componenti innovativi - processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa - esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali - complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità - esecuzione in ambienti aggressivi - necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali - complessità in relazione</i>)	1,10

a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi) (ex art.3 lett.I DPR 207/2010)	
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei seguenti 7 elementi (<i>utilizzo di materiali e componenti innovativi - processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa - esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali - complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità - esecuzione in ambienti aggressivi - necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali - complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi</i>) (ex art.3 lett.I DPR 207/2010)	1,00
Opere o lavori che comportano procedure espropriative	0,95
Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,90
Opere e lavori di bassa complessità per i quali sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali, oppure venga omesso uno dei due primi livelli di progettazione	0,85

2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$$2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

3. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

4. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione.

5. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, ai sensi del comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra i soggetti che svolgono le funzioni previste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché tra i loro collaboratori.

6. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA.

7. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 3 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La quota di fondo di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

Attività (art. 113, comma 2) MACRO FASE 1 "progettuale"	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
a) Programmazione della spesa per investimenti	15%
b) Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	20%
c) Responsabile unico di procedimento	15%

Attività (art. 113, comma 2) MACRO FASE 2 "esecutiva"	
d) Responsabile unico di procedimento	15%
e) Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	25%
f) Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità	5%
g) Collaudatore statico ove necessario	5%
Totale	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

A - Per le funzioni tecniche svolte per le attività di cui alle lett. a), b), e), f), g) del comma 1:

- a) al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 80% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, di cui al precedente comma 1;
- b) al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 20%;
- c) nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 60%; la restante quota pari al 40% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
- d) qualora il responsabile delle funzioni tecniche non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel presente regolamento per la corrispondente attività;
- e) nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro;

B - Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.) di cui alle lett. c) e d) del comma 1, al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 90%, il restante 10% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

3. Qualora alcune funzioni o attività vengano affidate all'esterno, le quote parti dell'incentivo relative alle attività non svolte dai dipendenti del Comune, incrementano la quota del fondo.

ART. 4 - AFFIDAMENTO INCARICHI

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.

2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

3. Sono ammessi incarichi collegiali con incarico parziale ("Service"), congiuntamente al Settore tecnico del Comune e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria Amministrazione.

4. Il disciplinare d'incarico al professionista esterno deve precisare lo specifico contenuto dell'attività conferita, con l'indicazione delle singole prestazioni affidate, quali a titolo meramente esemplificativo possono essere quelle che richiedono peculiare professionalità o specializzazione

ovvero la riproduzione di elaborati o grafici con l'impiego delle attrezzature e strumentazioni di studio.

ART. 5 - CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO - PENALITA' - RIDUZIONE DEL FONDO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di servizio, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.

2. L'accertamento è:

- a) positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati;
- b) parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa fino al 5% o la necessità di varianti progettuali;
- c) negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati alla precedente lett b) o con gravi errori che abbiano comportato un aumento della spesa superiore al 5% o necessità di varianti progettuali, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nei casi di accertamento parzialmente positivo oppure negativo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Il Responsabile di servizio, qualora accertasse la mancanza di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà ai sensi di quanto al comma successivo. Qualora le attività siano in tutto od in parte effettuate dal Responsabile di servizio e/o qualora i tempi programmati siano stati stabiliti esclusivamente dallo stesso, la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dal Responsabile di servizio è del Segretario Generale. Si terrà conto delle giustificazioni negative nell'ambito della valutazione del risultato.

4. Ai fini dell'erogazione delle somme ai dipendenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in base agli accertamenti di cui al precedente comma 2, si procederà come di seguito indicato:

- a - accertamento positivo: nessuna penalità applicabile ed erogazione dell'incentivo in maniera piena;
- b - accertamento parzialmente positivo: l'incentivo da erogare è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo ovvero dell'impatto che l'errore o la variante progettuale ha avuto sull'andamento dei lavori (valutazione di competenza del Responsabile di Servizio);
- c accertamento negativo: le risorse del fondo destinato alle funzioni tecniche non saranno ripartite tra i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo.

5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il limite previsto dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (50% del trattamento economico complessivo annuo lordo).

ART. 6 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

I. Le attività di cui al presente regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze le

riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

2. Le spese di cui al comma 1 assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

4. L'incentivo per le funzioni tecniche assegnate al personale, in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune di MASER.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 7 dicembre 2011, entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale e si applica alle attività poste in essere dopo il 19 aprile 2016.

2. Per ogni attività compiuta si applicano le norme vigenti tempo per tempo con riferimento alla approvazione dei progetti ed all'effettivo avvio dello svolgimento delle attività, anche se la liquidazione degli incentivi avviene successivamente.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e/o regionali vigenti in materia.

=